



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI ROMA

SEZIONE 23

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |           |          |            |
|--------------------------|-----------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | MIRABELLA | MAURIZIO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | D'ORSO    | LUIGI    | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | LEOTTA    | GIUSEPPE | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |           |          |            |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 3327/2018  
depositato il 05/03/2018

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 273657 IMU 2012  
contro:  
COMUNE DI [REDACTED]

proposto dal ricorrente:  
[REDACTED]

difeso da:  
KATTEKLITSCHEDELAGRANGE TEODORO  
VIA FERDINANDO GALIANI 50 00191 ROMA RM

SEZIONE

N° 23

REG.GENERALE

N° 3327/2018

UDIENZA DEL

28/10/2019 ore 11:00

N°

17433/19

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

12-12-19

Il Segretario

[Signature]

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ROMA  
Sez. 23 Udiienza del 28/10/2019 RGR 3327/2018

FATTO

██████████, come rappresentata e difesa, impugna ex art.17/bis d.lgs. 546/92 l'avviso di accertamento IMU anno 2012 emesso dal comune di Anzio relativo ad immobili siti sul Lungomare Enea 10 e ne eccepisce la legittimità per

Violazione dell'art.1 co 2 d.lgs 504/92 confermato dall'art.13 L.214/2011 - sostiene, infatti, la ricorrente che degli immobili di cui all'atto impugnato, ha la proprietà ma non il possesso, essendo essi occupati abusivamente dall'Associazione l'Approdo contro cui esiste atto di citazione presso il Tribunale di Velletri per ottenere la dichiarazione di abusività e il risarcimento dei danni ex art.2043 e 1591 c.c.

Ritiene, pertanto, la ricorrente, non dovuta l'imposta, in quanto presupposto essenziale per l'applicazione della stessa è il possesso dell'immobile.

Il comune di Anzio formalmente citato in giudizio non si è costituito

Diritto

IL ricordo è fondato e va accolto

In tema d'IMU l'art. 1 comma 2<sup>a</sup> D.Lgs 504/92 dispone che il presupposto dell'imposta è costituito dal possesso di fabbricati, di aree edificabili e terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi i beni strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa. Il requisito necessario del possesso, a giudizio di questa Commissione, non si realizza in presenza di causa di forza maggiore che ne impedisce l'esercizio, come nella fattispecie in oggetto, atteso che, come eccepito dalla ricorrente e non contestato da parte dell'Ente impositore, l'immobile pur essendo di sua proprietà è occupato abusivamente da altro soggetto nei cui confronti è stata attivata una citazione presso il Tribunale di Velletri per ottenere la dichiarazione di abusività e il risarcimento danni.

L'accertata indisponibilità dell'immobile comporta, pertanto la non debenza dell'imposta.


La natura della controversia e l'esito della stessa complessivamente considerate giustificano la compensazione delle spese di giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso. Spese compensate.

Roma, li 28.10.2019

Il relatore



Il presidente

